

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2011

recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities

(BCE/2011/20)

(2011/789/UE)

(GU L 319 del 2.12.2011, pag. 117)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione (UE) 2019/1006 della Banca centrale europea del 7 giugno 2019	L 163	103	20.6.2019



DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2011

recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities

(BCE/2011/20)

(2011/789/UE)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- 1) per «rapporto di valutazione» si intende la documentazione scritta contenente: a) un rapporto redatto dalla pertinente autorità competente che valuta la conformità del CSD al criterio di accesso n. 2; e b) un'auto-valutazione del CSD sulla propria conformità ai criteri di accesso n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5;
- 2) per «banca centrale (BC)» si intendono la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro, le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «BCN non appartenenti all'area dell'euro»), qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) (di seguito «banca centrale SEE»), e qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente di un paese non appartenente al SEE (di seguito «altra banca centrale»), laddove la valuta di tale BCN non appartenente all'area dell'euro, banca centrale SEE o altra banca centrale sia considerata idonea in conformità all'articolo 18 dell'indirizzo BCE/2010/2;
- 3) per «criterio di accesso n. 1» si intende il criterio stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dell'indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati notificati all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/26/CE o, nel caso si tratti di CSD di un paese non appartenente al SEE, operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell'Unione;



- 4) per «criterio di accesso n. 2» si intende il criterio stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell'indirizzo BCE/2012/13 ⁽¹⁾, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto (i) al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per i CSD situati in un paese dello

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

▼ M1

Spazio economico europeo (SEE), ovvero (ii) ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari ⁽¹⁾ o a un quadro giuridico che attua tali principi, per i CSD situati in un ordinamento giuridico non facente parte del SEE;

▼ B

- 5) per «criterio di accesso n. 3» si intende il criterio stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dell'indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che rendano disponibili in T2S agli altri CSD, su richiesta, ogni numero internazionale di identificazione dei titoli (*International Securities Identification Number*) per il quale essi siano un CSD emittente o un CSD emittente tecnico;
- 6) per «criterio di accesso per i CSD n. 4» si intende il criterio stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), dell'indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s'impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria;
- 7) per «criterio di accesso n. 5» si intende il criterio stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), dell'indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s'impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S;
- 8) per «autorità competenti pertinenti» si intendono le BC e le autorità competenti in materia di sorveglianza e/o vigilanza su un CSD specifico e responsabili della valutazione dei CSD rispetto a standard riconosciuti e applicabili;
- 9) per «parte con connessione diretta» si intende una parte di T2S dotata di un dispositivo tecnico che consenta di accedere a T2S e usare i suoi servizi di regolamento titoli senza necessità di un CSD che funga da interfaccia tecnica;
- 10) per «parte di T2S» si intende una persona giuridica o, in taluni mercati, un individuo che ha un rapporto contrattuale con un CSD in T2S per l'elaborazione delle sue attività collegate al regolamento in T2S e che non detiene necessariamente un conto titoli presso il CSD;

▼ M1

- 11) per «comitato per le infrastrutture di mercato» (Market Infrastructure Board) o «MIB» si intende l'organo di governance dell'Eurosistema istituito ai sensi della decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea (BCE/2019/3) ⁽²⁾;
- 12) «gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie» (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral) o «AMI SeCo» ha lo stesso significato di cui al punto 25) dell'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/13;

⁽¹⁾ Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPIM-IOSCO (aprile 2012).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).

▼B

- 13) per «accordo di partecipazione di valuta (CPA)» si intende un accordo stipulato tra l'Eurosistema e una BCN non appartenente all'area dell'euro, o un'autorità responsabile di una valuta diversa dall'euro, allo scopo di regolare operazioni in titoli con moneta di banca centrale in valute diverse dall'euro.

*Articolo 2***Oggetto e campo d'applicazione**

1. Ai cinque criteri che determinano l'idoneità dei CSD ad accedere ai servizi T2S stabiliti all'articolo 15 dell'indirizzo BCE/2010/2 (di seguito «cinque criteri di accesso») è data attuazione conformemente alle procedure stabilite negli articoli da 3 a 5 della presente decisione e alle regole contenute nell'allegato.
2. La presente decisione non si applica alle parti con connessione diretta aventi un rapporto giuridico con i CSD.

*Articolo 3***Procedura di domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai servizi di T2S, un CSD è tenuto a presentare a) una richiesta al consiglio direttivo; e b) al momento della sua migrazione a T2S, ►**M1** un rapporto di autovalutazione ◀.
2. ►**M1** Il rapporto di autovalutazione ◀ fornisce la prova della conformità del CSD ai cinque criteri di accesso al momento della sua migrazione a T2S, attesta il livello di attuazione di ciascun criterio di accesso secondo le seguenti categorie: conforme, parzialmente conforme e non applicabile, e inoltre espone le motivazioni e spiegazioni del CSD e gli elementi di prova pertinenti.
3. Il ►**M1** MIB ◀ presenta al consiglio direttivo una proposta, basata su detta documentazione, in merito alla domanda del CSD di accesso ai servizi T2S. Per predisporre la propria proposta, il ►**M1** MIB ◀ può richiedere chiarimenti o rivolgere delle domande al CSD richiedente.
4. A seguito della presentazione della proposta da parte del ►**M1** MIB ◀, il consiglio direttivo adotta una decisione sulla richiesta del CSD e la comunica per iscritto allo stesso entro i due mesi successivi alla: a) data di ricezione della richiesta; o b) data di ricezione della risposta a qualunque richiesta di chiarimenti o formulazione di domande da parte del ►**M1** MIB ◀, ai sensi del paragrafo 3. Laddove il consiglio direttivo respinga una richiesta, fornisce i motivi del rigetto.

*Articolo 4***Procedura per ottenere una deroga al criterio di accesso n. 5**

1. Un CSD può presentare una richiesta di deroga al criterio di accesso n. 5 in base alla propria specifica situazione operativa o tecnica.
2. Per far sì che una richiesta di deroga sia valutata, il CSD presenta una richiesta al ►**M1** MIB ◀ e fornisce la prova di quanto segue:

▼B

- a) la deroga riguarda un ammontare molto limitato del volume dei regolamenti in proporzione al totale medio giornaliero delle istruzioni di consegna contro pagamento (*delivery-versus-payment*) ricevute nell'arco di un mese presso il CSD e il costo per il regolamento di tali operazioni in T2S sarebbe eccessivo per il CSD;
- b) il CSD ha adottato misure di salvaguardia tecniche e operative tali da assicurare che la deroga rimarrà entro la soglia fissata al punto a);
- c) il CSD ha compiuto ogni sforzo per soddisfare il criterio di accesso n. 5.

3. A seguito della ricezione di tale richiesta di deroga:

- a) il ►**M1** MIB ◀ presenta la richiesta del CSD e una propria valutazione preliminare al ►**M1** AMI SeCo ◀;
- b) il ►**M1** AMI SeCo ◀ fornisce al ►**M1** MIB ◀ un parere in merito alla richiesta senza indugio ed entro il tempo necessario perché questa sia valutata;
- c) a seguito della ricezione del parere del ►**M1** AMI SeCo ◀, il ►**M1** MIB ◀ predispone una valutazione finale e la sottopone, unitamente alla documentazione completa, al consiglio direttivo;
- d) il consiglio direttivo emette una decisione motivata in merito alla richiesta di deroga;
- e) il ►**M1** MIB ◀ informa il CSD e il ►**M1** AMI SeCo ◀ per iscritto della decisione motivata del consiglio direttivo.

4. Un CSD designato da una BC che abbia sottoscritto un CPA e che abbia optato per un regolamento delle operazioni inerenti alla propria politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S, presenta una richiesta di deroga al fine di poter regolare tali operazioni di politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S. In tal caso, una deroga è accordata a condizione che: a) l'Eurosistema abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti sul funzionamento tecnico di tale regolamento; e b) tale regolamento non richieda modifiche alla funzionalità di T2S né si ripercuota negativamente sulla stessa. La BC designante dovrebbe essere invitata a fornire il proprio parere su tale richiesta di deroga.

5. Un CSD beneficiario di una deroga presenta al ►**M1** MIB ◀ una relazione mensile nella quale dimostri di continuare a osservare la deroga, inclusa la soglia concordata e fissata al paragrafo 2, lettera a). Un CSD beneficiario di una deroga ai sensi del paragrafo 4 presenta al ►**M1** MIB ◀ una relazione mensile sulla situazione.

6. Laddove un CSD con deroga superi costantemente la soglia concordata di cui al paragrafo 2, lettera a), nell'arco di un periodo di sei mesi, il consiglio direttivo revoca la deroga per inosservanza del criterio di accesso n. 5 e il ►**M1** MIB ◀ ne dà conseguentemente notifica al CSD.

▼B

7. A seguito della revoca di una deroga, un CSD può presentare una nuova richiesta di deroga conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

8. Laddove si presenti una situazione di crisi suscettibile di compromettere la stabilità finanziaria di un paese o il compito della relativa BC di tutelare l'integrità della propria valuta e che abbia condotto la BC del paese interessato a procedere a una modalità di regolamento di emergenza come parte del proprio piano di gestione della crisi, un CSD designato da tale BC presenta al ►**M1** MIB ◀ una richiesta di deroga temporanea al criterio di accesso n. 5 e può temporaneamente effettuare regolamenti in altro modo. Il consiglio direttivo adotta una decisione motivata in merito a tale richiesta, tenuto conto del parere della BC interessata sulla situazione che ha dato luogo alla deroga temporanea al criterio di accesso n. 5. La BC interessata presenta al c ►**M1** MIB ◀ una relazione per lo meno mensile sulla propria valutazione della situazione.

▼M1*Articolo 5***Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD**

1. Un CSD avente accesso ai servizi T2S si conforma, in seguito alla migrazione a T2S, ai cinque criteri di accesso per i CSD in maniera continuativa e:

- a) assicura, in particolare, attraverso un'autovalutazione affidabile condotta annualmente e supportata dalla documentazione pertinente, la continua conformità ai criteri di accesso per i CSD nn. 1, 3, 4 e 5;
- b) comunica prontamente al MIB l'esito della valutazione più recente effettuata dall'autorità competente interessata rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014, ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) o a un quadro giuridico che attua i PFMI. Se l'esito predetto non è disponibile, il CSD presenta un'autocertificazione basata sulla documentazione pertinente;
- c) richiede una nuova valutazione da parte delle autorità competenti interessate circa la propria conformità al regolamento (UE) n. 909/2014, ai PFMI o al quadro giuridico che attua i PFMI nel caso di modifiche sostanziali al sistema del CSD;
- d) notifica al MIB senza indebito ritardo qualora una valutazione dell'autorità competente interessata o un'autovalutazione abbia stabilito la non conformità ad uno qualunque dei cinque criteri di accesso per i CSD;
- e) a seguito di una richiesta del MIB, fornisce un rapporto di valutazione che dimostri che il CSD è ancora conforme ai cinque criteri di accesso per i CSD.

2. Il MIB può effettuare la propria valutazione e monitorare la conformità ai cinque criteri di accesso per i CSD o richiedere informazioni a un CSD. Laddove il MIB decida che un CSD non è conforme ad uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, dà avvio alla procedura stabilita nei contratti con i CSD ai sensi dell'articolo 16 dell'indirizzo BCE/2012/13.

▼B

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼B

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DETTAGLIATE PER L'APPLICAZIONE DEI CINQUE CRITERI DI ACCESSO PER I DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

Ai fini del presente allegato: —

- per «servizi basilari di custodia» si intendono la conservazione e gestione di titoli e di altri strumenti finanziari di proprietà di un terzo da parte di un soggetto cui siano affidati tali compiti. Detti servizi includono la custodia dei titoli, la distribuzione di interessi e dividendi sui titoli in custodia e lo svolgimento di operazioni societarie (*corporate actions*) su tali titoli;
- per «CSD investitore» si intende, nell'ambito dei legami tra depositari centrali di titoli (CSD), un CSD che apre un conto presso un altro CSD (CSD emittente) per consentire il regolamento reciproco di operazioni sui titoli;
- per «CSD emittente» si intende il CSD presso il quale sono stati emessi e distribuiti i titoli per conto dell'emittente. Il CSD emittente è responsabile per lo svolgimento di operazioni societarie in nome dell'emittente. Il CSD emittente mantiene nei propri libri contabili i conti in nome dei CSD investitori ai fini del trasferimento dei titoli a quest'ultimi;
- per «emittente tecnico CSD» si intende un CSD investitore che detiene titoli presso un CSD emittente non partecipante a T2S ed è considerato un CSD emittente ai fini del funzionamento di T2S rispetto a tali titoli;
- per «quote di fondi di investimento» si intendono porzioni di proprietà delle attività nette di un fondo di investimento che gli investitori ricevono come corrispettivo dei propri investimenti di capitale.

I. Modalità dettagliate per l'applicazione del criterio di accesso n. 1

Per poter ricevere una valutazione positiva rispetto a tale criterio:

- a) per un CSD situato in un paese appartenente allo Spazio economico europeo (SEE), il CSD deve essere incluso nella lista dei sistemi designati tenuta in conformità all'articolo 10 della direttiva 98/26/CE; e
- b) per un CSD situato in un paese non appartenente al SEE, deve essere presentato un parere legale, aggiornato di volta in volta in occasione di modifiche materiali che possano avere effetti sul parere legale stesso o quando richiesto dal ►**M1** MIB ◀, emesso da uno studio legale approvato dal ►**M1** MIB ◀, in cui si confermi che il CSD opera secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell'Unione.

▼ **M1****II. Modalità dettagliate per l'applicazione del criterio di accesso per i CSD n. 2**

Un CSD, nel quadro della sua valutazione rispetto a tale criterio, è tenuto a fornire la seguente documentazione:

- a) per un CSD situato in un paese del SEE, l'esito della propria valutazione o la prova della propria autorizzazione (a seconda di quale sia il più recente) da parte delle autorità competenti interessate rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; ove non sia disponibile la prova della conformità a tale regolamento, il CSD è tenuto a presentare un'autocertificazione coerente con la valutazione e/o l'autorizzazione; ovvero
- b) per un CSD situato in un paese al di fuori del SSE, l'esito della propria valutazione o la prova della propria autorizzazione (a seconda di quale sia il più recente) da parte delle autorità competenti interessate rispetto ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) ⁽²⁾ o a un quadro giuridico che attua i PFMI, a seconda dei casi. Ove la prova della conformità a un quadro giuridico che attua i PFMI non sia disponibile, il CSD è tenuto a presentare un'autocertificazione coerente con la valutazione e/o l'autorizzazione.

Laddove siano state individuate carenze da parte delle autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o di un quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD, il CSD interessato è tenuto a informare il MIB in merito ai relativi dettagli e fornire spiegazioni e prove riguardanti tali carenze. Il CSD è tenuto altresì a fornire al MIB le conclusioni delle pertinenti autorità competenti contenute nella valutazione.

Eventuali carenze individuate dalle autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o del quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD non devono mettere in pericolo, a parere del Consiglio direttivo, la sicura ed efficiente erogazione dei servizi T2S.

Le informazioni predette saranno trattate in conformità alle relative procedure di adesione per l'accesso ai servizi di T2S e al rispetto costante dei cinque criteri di accesso per i CSD.

Un CSD rispetterà questo criterio di accesso per i CSD laddove:

- a) un CSD situato in un paese del SEE sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 o valutato positivamente rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014 nella più recente valutazione effettuata dalle autorità competenti interessate; ovvero
- b) un CSD situato al di fuori del SEE sia stato valutato positivamente rispetto ai PFMI o a un quadro giuridico che attua i PFMI nella più recente valutazione effettuata dalle autorità competenti interessate.

Ove il CSD sia autorizzato o valutato positivamente ai sensi di un quadro giuridico diverso dai PFMI o dal regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD deve dimostrare in modo soddisfacente per il MIB e il Consiglio direttivo di essere stato valutato rispetto a un quadro giuridico di livello e natura comparabili a quello dei PFMI o del regolamento (UE) n. 909/2014.

Laddove la valutazione delle pertinenti autorità competenti contenga informazioni riservate, il CSD deve fornire una sintesi generale o le conclusioni della valutazione per mostrare il proprio livello di conformità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPMI-IOSCO (aprile 2012).

▼B**III. Modalità dettagliate per l'applicazione del criterio di accesso n. 3**

Un CSD avente accesso ai servizi di T2S non è obbligato a detenere tutti i propri conti e saldi in T2S per ogni codice/ISIN che emette o per il quale funga da emittente tecnico CSD. Tuttavia, deve rendere disponibile un codice/ISIN senza costi aggiuntivi, senza indugio e con un contratto che non imponga condizioni irragionevoli, su richiesta da parte degli utilizzatori del CSD investitore in T2S. Talune quote di fondi di investimento possono non essere automaticamente disponibili per un CSD investitore che apra un conto presso il CSD emittente, a causa di restrizioni legali sulle distribuzioni transfrontaliere applicabili agli emittenti di quote di fondi di investimento.

Un CSD emittente è obbligato a conformarsi al quadro regolamentare nazionale, ma non può trasferire i costi derivanti dall'applicazione di tale quadro ad altri CSD in T2S. Questo requisito assicura che i costi necessari per uniformarsi al quadro regolamentare nazionale restino a livello locale e che vi sia reciprocità tra i CSD in T2S. Inoltre, il presente requisito favorisce processi di regolamento in T2S quanto più possibile armonizzati.

Un CSD emittente è obbligato a uniformarsi al quadro regolamentare nazionale, ma deve supportare un CSD investitore che richieda accesso e non può applicare un costo di regolamento aggiuntivo. Qualunque ritardo causato dall'osservanza del quadro regolamentare nazionale deve applicarsi ugualmente a tutte le parti.

Il CSD investitore può richiedere un codice/ISIN che non sia ancora disponibile in T2S al rispettivo CSD emittente o emittente tecnico CSD. Ricevuta tale richiesta, il CSD emittente o emittente tecnico CSD inserisce tutti i dati di riferimento di sicurezza in T2S e li rende accessibili entro il termine definito nel Manuale delle procedure operative che deve essere fornito dall'Eurosistema ai CSD e alle BC.

A condizione che il CSD investitore abbia sottoscritto le disposizioni contrattuali richieste, il CSD emittente apre, senza alcun indebito ritardo, almeno un conto titoli per uno specifico codice/ISIN per il CSD investitore. Il rifiuto da parte di un CSD emittente di aprire un conto titoli e fornire al CSD investitore l'accesso ai titoli del CSD emittente costituisce un'inosservanza del criterio di accesso n. 3.

IL CSD investitore deve riferire al ►**M1** MIB ◀ ogni caso di inosservanza del criterio di accesso n. 3 da parte di un CSD emittente. In base alla natura e le circostanze dell'inosservanza, il ►**M1** MIB ◀ determinerà se il CSD emittente rivela un'inosservanza consistente, nel qual caso si applicherà la procedura prevista nei contratti con i CSD ai sensi dell'articolo 16 dell'indirizzo BCE/2010/2.

IV. Modalità dettagliate per l'applicazione del criterio di accesso n. 4

Questo criterio di accesso per i CSD è conforme agli orientamenti sull'accesso e sull'interoperabilità⁽¹⁾ secondo cui i CSD investitori hanno accesso ai servizi del CSD emittente in base agli stessi termini e alle stesse condizioni alle quali sono forniti a ogni altro normale partecipante al CSD emittente.

⁽¹⁾ Gli orientamenti sull'accesso e l'interoperabilità (The Access and Interoperability Guidelines) del 28 giugno 2007 definiscono i principi e le condizioni per l'accesso e l'interoperabilità in linea con il Codice di condotta e sono disponibili sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo <http://ec.europa.eu>

▼B

Perché un CSD investitore fornisca servizi di regolamento per titoli emessi da un CSD emittente, il CSD investitore deve anche fornire ai suoi partecipanti servizi basilari di custodia in relazione a tali titoli. T2S offre cassa principale e regolamento titoli in moneta di banca centrale, ove i servizi basilari di custodia siano forniti al di fuori di T2S.

IL CSD emittente deve conformarsi agli standard elaborati dal sottogruppo per le operazioni societarie T2S (*T2S Corporate Actions Subgroup Standards*)⁽¹⁾ e a tutti gli standard o pratiche di mercato pertinenti.

IL CSD investitore deve essere trattato al pari di ogni altro cliente del CSD emittente. Un CSD emittente non può imporre barriere tecniche o offrire condizioni preferenziali ai CSD investitori per l'accesso ai servizi basilari di custodia.

V. Modalità dettagliate per l'applicazione del criterio di accesso n. 5

È essenziale mantenere condizioni di parità tra i mercati della partecipazione diretta e indiretta nell'applicazione del criterio di accesso n. 5. Un CSD del mercato della partecipazione diretta può in linea di principio migrare a T2S integrando tutti i propri conti titoli in T2S oppure usando il modello a vari livelli, con conti del partecipante tecnico in T2S e conti dell'investitore finale che rimangono sulla piattaforma locale del CSD. Il criterio di accesso n. 5 è soddisfatto pienamente laddove un mercato della partecipazione diretta opti per l'integrazione totale e il mantenimento di tutti i suoi conti in titoli in T2S. Tuttavia, laddove un mercato della partecipazione diretta opti per una migrazione a T2S usando il modello a vari livelli, la valutazione da parte del ►**M1** MIB ◀ dei processi associati all'interno e all'esterno di T2S, tenuto conto della ratio del criterio di accesso n. 5, deve indicare se il mercato necessita di una deroga al criterio di accesso n. 5.

▼M1**VI. Disposizione generale**

Laddove un CSD avente accesso ai servizi di T2S non sia più conforme a uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, il MIB avvia la procedura prevista nei contratti con i CSD.

⁽¹⁾ Disponibili sul sito Internet della banca centrale europea all'indirizzo www.ecb.europa.eu